

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Contratto d' Assicurazione: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

Scoperto: Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Sottolimito: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

RIEPILOGO

UBICAZIONI ASSICURATE

La presente polizza si applica sulle ubicazioni assicurate descritte nella seguente tabella:

N°	Indirizzo	Città e Provincia	Attività dichiarata	Fabbricato
1				
2				
3				
4				
5				
6				

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Relative alle sopradescritte ubicazioni assicurate in base al numero progressivo N°

N°	Valuta	Fabbricato	Contenuto	Cristalli	Ricorso Terzi	Rischio Locativo
1	Euro					
2	Euro					
3	Euro					
4	Euro					
5	Euro					
6	Euro					

ESTENSIONE DI GARANZIA E RELATIVE SOMME ASSICURATE

Relative alle sopradescritte ubicazioni assicurate in base al numero progressivo N°

FURTO E RAPINA						
N°	Valuta	Contenuto esclusi i valori	Valori ovunque posti all'interno dei locali	Valori all'esterno dei locali	Valori in cassaforte	Guasti cagionati Dai ladri
1	Euro					
2	Euro					
3	Euro					
4	Euro					
5	Euro					
6	Euro					

SOTTOLIMITI

Vandalismo, Sabotaggio, Scioperi, Sommosse, Tumulti Popolari	80% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto per sinistro ed in aggregato annuale
Eventi Atmosferici	80% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto per sinistro ed in aggregato annuale
Danni da acqua condotta	80% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto per sinistro ed in aggregato annuale
Allagamento e Inondazioni	50% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto per sinistro ed in aggregato annuale
Sovraccarico di neve	50% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto per sinistro ed in aggregato annuale
Terremoto	50% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto per sinistro ed in aggregato annuale
Fenomeni Elettrici	20% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto per sinistro ed in aggregato annuale
Spese per la ricerca e la riparazione di condutture a seguito di un danno da acqua condotta	EUR 2.500 per sinistro ed in aggregato annuale.
Spese di demolizione e sgombero	10% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Vandalismo, Sabotaggio, Scioperi, Sommosse, Tumulti Popolari	
Eventi Atmosferici	
Danni da acqua condotta	EUR 100 per ciascun sinistro
Allagamento e Inondazioni	
Sovraccarico di neve	
Terremoto	
Fenomeni Elettrici	EUR 100 per ciascun sinistro
Spese per la ricerca e la riparazione di condutture a seguito di un danno da acqua condotta	EUR 100 per ciascun sinistro
Furto e Rapina	

ASSICURAZIONE ALL RISKS B.COM

PREAMBOLO

- Articolo I Il presente contratto di assicurazione è valido se è firmato anche dal Rappresentante Generale di per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A.;
- Articolo II Il presente contratto di assicurazione non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto degli Assicuratori;
- Articolo III Il presente contratto di assicurazione è regolato oltre che dalle presenti Condizioni Generali anche dalle Condizioni Particolari di seguito descritte, tutte da considerarsi sua parte integrante unitamente alla proposta, se esistente.

DEFINIZIONI

- Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicuratori: Lloyd's Insurance Company S.A. , che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel contratto di assicurazione
- Assicurazione: il contratto di assicurazione.
- Contenuto: il complesso dei beni mobili ad uso dell'attività dichiarata nel presente contratto, nonché i beni ad uso delle attività complementari alla stessa, compresi i beni ad uso domestico e/o personale delle persone addette all'attività assicurata, trovantisi sia all'interno dell'esercizio assicurato, che nelle dipendenze dello stesso. Si intendono automaticamente comprese anche senza obbligo di dichiarazione, nella misura massima del 10%, le merci appartenenti ad una tipologia di rischio diversa da quelle dichiarate.
- Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
- Esercizio: il luogo in cui si effettua l'attività descritta in polizza .
- Fabbricato: il complesso delle opere murarie che costituiscono l'esercizio assicurato descritto nel presente contratto, compresi gli infissi, i fissi per destinazione ed uso e gli impianti di qualsiasi genere stabilmente installati nelle stesse e comprese le dipendenze.
Il fabbricato assicurato, in base alle sue caratteristiche costruttive fornite dal Contraente e descritte nella presente polizza, appartiene ad una delle seguenti classi:
A: adibito ad uso civile;
B: adibito ad uso industriale/commerciale;
C: costruito in materiali diversi da laterizi e/o cemento armato e/o incombustibili; tali caratteristiche costruttive non riguardano i soli solai, che possono essere realizzati anche con materiali combustibili.
- Franchigia: somma, pattuita fra le Parti, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun indennizzo, senza che l'Assicurato stesso abbia la possibilità di assicurarla con altra compagnia assicuratrice.
- Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
- Modulo: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;
- Oggetti pregiati: opere d'arte in genere, mobili di antiquariato, quadri, arazzi, sculture, argenteria, raccolte e collezioni di particolare pregio, il tutto non costituente oggetto dell'attività assicurata.
- Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
- Premio: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
- Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
- Riepilogo: Il documento allegato e facendo parte del Contratto di Assicurazione che contiene i Massimali, i Sottolimiti, le Franchigie e Scoperti
- Scoperto: percentuale dell'indennizzo, pattuita fra le Parti, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun indennizzo, senza che l'Assicurato stesso abbia la possibilità di assicurarla con altra compagnia assicuratrice.
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni inesatte o reticenze

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Articoli 1892, 1893, e 1894 del Cod. Civile.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo od appendice.

Art. 2 - Forma dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell'assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e/o del Contraente, salva la loro facoltà di recedere dall'assicurazione ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile.

Art. 5 - Assicurazione presso diverse Compagnie

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato e/o il Contraente devono dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori ed a tutte le altre Compagnie ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre Compagnie. Gli Assicuratori, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di quindici giorni.

Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne hanno avuto conoscenza;
- b) fornire agli Assicuratori o ai Periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo trenta giorni e gli Assicuratori entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Richiesta fraudolenta

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, loro decadranno dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art. 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A. tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione od al Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's Insurance Company S.A.;
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato e/o al Contraente: all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 10 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori o da un Perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due Periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art. 11 - Mandato conferito ai Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente e/o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 6 (Obblighi in caso di sinistro);
- d) procedere alla stima del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 10 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro sessanta giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 13 - Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in ITALIA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in ITALIA.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia Lloyd's Insurance - Company S.A. Corso Garibaldi 86 - Milano 20121 Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Enti, Somme Assicurate, Franchigie, Scoperti e Sottolimiti

La presente assicurazione si intende prestata a copertura dei beni descritti nel Riepilogo nella tabella UBICAZIONI ASSICURATE, fino a concorrenza del capitale indicato nel Riepilogo stesso per ogni partita assicurata così come descritte nella tabella PARTITE E SOMME ASSICURATE e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti così come descritti nella tabella FRANCHIGIE e SCOPERTI e dei sottolimiti così come descritti nella tabella SOTTOLIMITI. La garanzia non è operante per le partite per le quali non vengono indicati nel Riepilogo i relativi capitali assicurati e non è pagato il relativo premio.

Art. 2 - Rischi Assicurati

La presente assicurazione è prestata:

- Per le partite assicurate **Fabbricato, Contenuto e Cristalli**: contro tutti i rischi di perdita e/o danneggiamento materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, salvo quanto previsto nelle esclusioni di cui al successivo Art. 3 (Esclusioni) delle presenti condizioni particolari di assicurazione.
- Per la partita assicurata **Ricorso Terzi**: gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose mobili ed immobili di terzi da sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza, anche se originato da colpa grave dell'Assicurato.
- **Rischio locativo**: a parziale deroga di quanto precedentemente descritto nel presente contratto, circa la partita Fabbricato, la garanzia assicurativa relativa a detta partita Fabbricato viene limitata esclusivamente, ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, alle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile per i danni materiali e diretti causati al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato stesso, sempre fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel Riepilogo alla partita Fabbricato.
- Qualora nel Riepilogo sia espressamente indicato che la garanzia è limitata al solo furto e rapina, la copertura assicurativa descritta nella presente polizza s'intende prestata esclusivamente per i danni e/o le perdite relative alle partite assicurate descritte nel Riepilogo nella tabella ESTENSIONE DI GARANZIA E RELATIVE SOMME ASSICURATE presente in detto Riepilogo, dovuti a quanto disciplinato nel comma 1 – Furto e rapina dell'ESTENSIONE DI GARANZIA del presente contratto.

Art. 3 - Esclusioni

La presente assicurazione non copre le perdite e/o i danni che non siano materiali e/o diretti sulle cose assicurate e le perdite e/o i danni direttamente od indirettamente causati o dovuti o risultanti anche solo parzialmente, da:

1. colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia centrali che regionali o locali;
2. dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere a norma di legge;
3. ammanchi e/o sparizioni di enti assicurati riscontrati nel corso d'inventario e/o prelevamento di merci, smarrimento e saccheggio;
4. appropriazione indebita;
5. normale assestamento e/o restringimento od espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
6. difetti noti all'Assicurato e/o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;
7. eventi per i quali deve rispondere per legge e/o per contratto il costruttore od il fornitore;
8. crollo di fabbricati conseguente ad errore di progettazione e/o costruzione ed a difetti di materiale;
9. corrosione, incrostazione, ossidazione, deperimento, usura o logoramento – che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici – vizio di prodotto, contaminazione (esclusi i sinistri provocati da fumi o gas causati da incendio, scoppio, esplosione, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse), evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, termiti, insetti, vermi o roditori – salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza o che tali danni siano provocati da un sinistro non altrimenti escluso;
10. errori di progettazione e/o di lavorazione che influiscono direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione o già prodotte – salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza o che tali danni siano provocati da un sinistro non altrimenti escluso;
11. messa in esecuzione di ordinanze della Autorità o di legge che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati;
12. mancanza delle operazioni di manutenzione prescritte per le cose assicurate;
13. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
14. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da mancata climatizzazione o da uscita del fluido frigorifero conseguenti a qualsiasi evento;
15. umidità, stitillidicio e gelo;
16. bagnamento comunque causato di merci poste in seminterrati, ovvero al di sotto del piano terreno, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
17. La presente assicurazione, inoltre, non copre le perdite e/o danni subiti da:

- a) macchinari/attrezzature assicurati, salvo il caso in cui tali perdite e/o danni non siano provocati e/o originati da causa esterna a detti macchinari/attrezzature ed, in ogni caso, sono comunque escluse le perdite e/o danni verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio dei macchinari/attrezzature e le perdite e/o danni connessi a lavori di manutenzione, revisione, collaudo o prova degli stessi;
- b) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- c) aeromobili, natanti, veicoli terrestri in genere, salvo che l'attività assicurata non sia di commercializzazione di detti aeromobili, natanti, veicoli terrestri in genere.

18. Scheggiature e/o rigature dei cristalli.

19. La presente assicurazione, inoltre, non copre le perdite, danni, sinistri o costi di difesa che risultino dalla presunta o effettiva presenza di muffa, funghi, spore, o muffa tossica di qualsiasi tipo o qualsiasi sostanza da esse derivanti.

20. Furto e Rapina qualora non sia stata comprata l'estensione di garanzia Furto e Rapina

21. Clausola millennium (CL NMA 2802)

La presente assicurazione non copre inoltre qualsiasi perdita, danno, costo, sinistro o spesa, sia preventiva, correttiva o di altro genere, derivante direttamente o indirettamente da o relativa a:

- a) il calcolo, la comparazione, la differenziazione, la messa in sequenza o l'elaborazione dei dati che comporti il cambiamento della data per l'anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, relativamente a qualunque sistema informatico, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell'apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell'Assicurato o meno; ovvero
- b) qualsiasi cambiamento, variazione, o modifica che comporti il cambiamento di data per l'anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, ad uno qualsiasi di tali sistemi informatici, hardware, programma o software e/o qualunque microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell'apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell'Assicurato o meno.

Le esclusioni previste ai due precedenti commi a) e b) del presente articolo si applicano indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi sequenza alla perdita, danno, costo, sinistro o spesa.

22. Terrorismo (CL NMA 2920)

A parziale deroga di eventuali disposizioni contrastanti contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini del presente articolo, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato, all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione d'influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente clausola risultasse non valida o non eseguibile, la rimanente parte avrà piena efficacia e validità ed effetto.

23. Contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (CL 370 ED. 10/11/2003)

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

24. Attacchi cibernetici (NMA 2915)

La polizza copre, nei termini ed alle condizioni previste, danni da Incendio ed Esplosione derivanti direttamente od indirettamente da qualunque attività informatica di gestione dei dati. Si intendono invece espressamente esclusi tutti gli altri danni derivanti direttamente od indirettamente da attività informatica di gestione dei dati.

25. Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni (LMA3100)

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art. 4a - Primo Rischio Assoluto

Tutte le garanzie relative alla presente polizza sono prestate a *"primo rischio assoluto"*, cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 4b Assicurazione Parziale

Se risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, gli Assicuratori risponderanno del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Tuttavia, in caso tale eccedenza non risulti superiore al 20%, gli Assicuratori risponderanno del danno per il valore assicurato senza l'applicazione di alcuna riduzione proporzionale dell'eventuale indennizzo fino al massimale specificato nel Riepilogo

Art. 5 - Fenomeni elettrici

In caso di danni agli enti assicurati alle partite Fabbricato e Contenuto causati da fenomeni elettrici di qualsiasi genere, provocati da qualsiasi causa, gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato l'indennizzo liquidabile a termini di polizza fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, del 20%= (ventipercento) delle somme rispettivamente assicurate alle medesime partite Fabbricato e Contenuto e previa la detrazione di una franchigia specificata nel Riepilogo.

Art. 6 - Danni da acqua condotta

Fermo quanto espressamente escluso nel comma 16 dell'Art. 3 (Esclusioni) delle presenti condizioni particolari di assicurazione, in caso di danni agli enti assicurati alle partite Fabbricato e Contenuto causati da fuoriuscita di acqua condotta provocata da qualsiasi causa, gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato l'indennizzo liquidabile a termini di polizza fino ad un massimo indicato nel Riepilogo previa la detrazione di una franchigia specificata nel Riepilogo per ciascun sinistro. Sempre in caso di danno risarcibile ai sensi del presente contratto e dovuto e/o causato da fuoriuscita di acqua condotta, gli Assicuratori rimborseranno all'Assicurato le spese da lui sostenute per la ricerca e la riparazione delle parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, previa la detrazione di una franchigia specificata nel Riepilogo e con un limite massimo d'indennizzo per ciascun sinistro e per anno assicurativo come specificato nel Riepilogo.

Art. 7 - Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia

L'Assicurato deve garantire che tutte le protezioni attive e passive dei locali assicurati (quali ad esempio impianti d'allarme, impianti antincendio, casseforti, grate, cancelli, serrande, lucchetti, ecc.), presenti nei locali assicurati, siano attivate ogni qualvolta i locali stessi siano lasciati incustoditi. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di verificare mediante personale specializzato l'efficienza di dette protezioni almeno una volta all'anno.

Per quanto riguarda le perdite e/o danni relativi al furto, è condizione indispensabile perché la garanzia sia operativa che tutte le chiavi ed i vari duplicati relative a chiusure dei locali assicurati e/o a casseforti siano rimosse dai locali assicurati stessi e che il furto venga commesso mediante la rottura, forzatura o rimozione dei mezzi di protezione e chiusura o lo sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti del fabbricato.

L'Assicurato deve prendere ogni ragionevole precauzione per mantenere i beni assicurati in buone e degne condizioni e prendere ogni ragionevole misura di sicurezza per proteggerli.

Art. 8 - Raccolte e/o collezioni

Si conviene che in caso di danno e/o perdita di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una collezione, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della raccolta e/o collezione, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera raccolta e/o collezione.

Art. 9 - Buona fede

Fermo quanto disposto nell'Art. 1 delle condizioni generali di assicurazione (Dichiarazioni inesatte o reticenze), l'omissione e/o l'inesatta dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, all'atto della stipula della polizza o successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo se tale omissione o inesatta dichiarazione sia avvenuta in buona fede e non sia conseguenza di dolo o colpa grave.

Art. 10 - Pagamento del premio e durata del contratto

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e cessa, senza l'applicazione della prassi del tacito rinnovo, alle ore 24 del giorno di scadenza descritto nel Modulo.

Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

È facoltà delle Parti di recedere in qualsiasi momento dal contratto, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 30= (trenta) giorni.

Se il recesso viene effettuato in corso di contratto e non a seguito di un sinistro, gli Assicuratori rimborseranno al Contraente stesso il rateo di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e degli accessori descritti nel Modulo.

Art. 11 - Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante l'assicurazione, il Contraente non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non ha comunicato agli Assicuratori la cessazione della medesima.

È peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dall'assicurazione

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori.

Spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, fermo restando che l'indennizzo non verrà corrisposto se non nei confronti e con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Valutazione delle cose assicurate

Premesso che la valutazione del danno viene effettuata separatamente per ciascuna partita assicurata, l'attribuzione del valore da attribuire al momento del sinistro si effettua secondo i seguenti criteri:

Fabbricato: si stima l'intero costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area su cui è costruito. L'ammontare del danno si determina sottraendo al costo di ricostruzione il valore delle parti illese e dei residui delle parti danneggiate.

Contenuto:

- **Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L'ammontare del danno si determina sottraendo al valore di rimpiazzo delle merci distrutte il valore delle merci illese e dei residui di quelle danneggiate.
- **Altri enti:** si stima il valore di rimpiazzo a nuovo. L'ammontare del danno si determina sottraendo al valore di rimpiazzo a nuovo degli enti distrutti il valore degli enti illesi e dei residui degli enti danneggiati.
- **Oggetti pregiati:** sia per gli oggetti pregiati stabilmente installati nel fabbricato e facenti parte a tutti gli effetti dello stesso, sia costituenti parte del contenuto, si stima il valore commerciale delle singole opere. In caso di danno materiale all'opera assicurata indennizzabile ai sensi del presente Contratto, l'ammontare del danno sarà costituito dalle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo delle parti danneggiate, con il massimo del valore dell'opera stessa.

Art. 14 - Normativa in caso di recupero

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso agli Assicuratori appena ne hanno avuto notizia. Il valore dei recuperi realizzati dopo aver effettuato il pagamento del risarcimento, spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione mentre il resto spetterà agli Assicuratori.

Per le cose sottratte che siano state recuperate prima del pagamento dell'indennizzo gli Assicuratori sono obbligati al risarcimento soltanto per i danni eventualmente subiti dalle stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 15 - Somma assicurata ridotta a seguito di sinistro e suo reintegro

In caso di sinistro, la somma assicurata alla partita colpita dal sinistro stesso si intende ridotta di un importo pari a quello del danno liquidato, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Gli Assicuratori, salvo in caso di annullamento del contratto esercitato da una delle Parti, si impegnano a reintegrare detto importo a termini e condizioni da definire dopo le necessarie perizie relative al danno verificatosi.

Relativamente all'estensione di garanzia per furto o rapina e qualora la presente assicurazione sia prestata su una pluralità di ubicazioni, l'importo liquidato s'intende automaticamente reintegrato per tutte le ubicazioni non colpite dal sinistro, dietro corresponsione del rateo di premio calcolato proporzionalmente all'importo del reintegro stesso ed ai giorni mancanti alla data di scadenza, che il Contraente stesso s'impegna a versare entro 15 giorni dall'emissione dell'appendice di reintegro.

Art. 16 - Spese di demolizione e sgombero

Gli Assicuratori indennizzeranno le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica, dei residui del sinistro.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato e Contenuto interessata dal sinistro.

Art. 17 - Onorari Periti

Gli Assicuratori risarciscono inoltre, fino alla concorrenza massima della somma di Euro 10.000= le somme a carico dell'Assicurato relativamente alle spese sostenute per gli onorari del Perito eventualmente nominato dall'Assicurato stesso in caso di sinistro, in conformità a quanto previsto dagli Artt. 10 ed 11 delle condizioni generali di assicurazione del presente contratto.

Art. 18 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato può richiedere, trascorsi almeno 30= (trenta) giorni dalla data del sinistro, un anticipo pari al 50%= (cinquantapercento) del presumibile ammontare dell'indennizzo liquidabile, purchè detto indennizzo liquidabile sia presumibilmente superiore a Euro 50.000=. Tale anticipo sarà versato dagli Assicuratori successivamente all'acquisizione di elementi sufficienti a stabilire la risarcibilità del danno ed entro 60= (sessanta) giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

Art. 19 - Franchigia

Ciascun sinistro indennizzabile ai sensi di polizza verrà risarcito dagli Assicuratori previa la detrazione della franchigia descritta nel Riepilogo, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà calcolata ai sensi dell'Art. 5 (Assicurazione presso diverse Compagnie) delle condizioni generali di assicurazione del presente contratto, senza tenere conto della franchigia, che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 20 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ESTENSIONE DI GARANZIA

Valida solo se sono descritte le relative somme assicurate nel Riepilogo

1 - Furto e rapina

A deroga del comma 20 dell'Articolo 3 (Esclusioni) delle condizioni particolari di assicurazione della presente polizza, gli Assicuratori indennizzeranno l'Assicurato per le perdite e/o danni materiali e diretti dovuti a furto e/o rapina, sia consumati che tentati sul complesso dei beni mobili ad uso dell'attività commerciale dichiarata nel presente contratto, nonché i beni ad uso delle attività complementari alla stessa, trovantisi all'interno dei locali assicurati, con i limiti massimi di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo descritti nel Riepilogo ed in base a quanto di seguito riportato nel presente articolo.

Per quanto riguarda il caso di rapina, viene inclusa in garanzia la rapina iniziata all'esterno dei locali, purchè detta rapina sia però perpetrata all'interno dei locali stessi. Sono comunque esclusi i danni e/o le perdite relativi al furto con destrezza.

Relativamente ai valori al di fuori dei locali (portavalori), gli Assicuratori indennizzeranno esclusivamente i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione od il danneggiamento di denaro, carte valori e titoli di credito in genere causati da furto, scippo, rapina, estorsione e/o sottrazione a seguito di malore della persona, commessi sugli addetti dell'esercizio commerciale stesso, sia durante che fuori dell'orario di lavoro.

Relativamente ai valori ovunque posti all'interno dei locali, gli Assicuratori indennizzeranno esclusivamente i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione od il danneggiamento di denaro, carte valori e titoli di credito in genere contenuti nei registratori di cassa, nei cassetti, negli armadi e nei mobili dell'attività commerciale assicurata.

Relativamente alla garanzia per guasti cagionati dai ladri descritta nel Riepilogo, questa è limitata ai danni cagionati al fabbricato assicurato durante un furto e/o una rapina, sia tentati che consumati.

Resta comunque inteso fra le Parti che le somme assicurate indicate nel Riepilogo per la presente estensione di garanzia rappresentano il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, fermo comunque il disposto dell'Art. 15 (Somma assicurata ridotta a seguito di sinistro e suo reintegro) delle condizioni particolari di assicurazione della presente polizza.

La presente estensione di garanzia non copre i danni e/o le perdite agevolate da:

1. persone che abitano con l'Assicurato e/o il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
2. persone legate con l'Assicurato e/o con il Contraente da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale (numeri 1, 2 e 3) sia coabitanti che non;
3. incaricati della sorveglianza degli enti assicurati o dei locali che li contengono;
4. incaricati della custodia delle chiavi dei locali che contengono gli enti assicurati.

2 - Primo Rischio Assoluto

Le garanzie relative alla presente estensione sono prestate a "*primo rischio assoluto*", cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente gli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO		CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		Art. 1	Enti, Somme Assicurati, Franchigie e Scoperti
		Art. 3	Esclusioni
Art. 1	Dichiarazioni inesatte o reticenze	Art. 4	Primo Rischio Assoluto/Assicurazione Parziale
Art. 3	Aggravamento del rischio	Art. 5	Fenomeni elettrici
Art. 5	Assicurazione presso diverse Compagnie	Art. 6	Danni da acqua condotta
Art. 6	Obblighi in caso di sinistro	Art. 7	Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia
Art. 7	Recesso in caso di sinistro	Art. 10	Pagamento del premio e durata del contratto
Art. 8	Richiesta fraudolenta	Art. 11	Cessazione del rischio
ESTENSIONE DI GARANZIA		Art. 15	Somma assicurata ridotta a seguito di sinistro
Estensione di Garanzia Furto e Rapina		Art. 19	Franchigia
		Art. 20	Foro competente
		Art. 21	Several Liability Clause (LMA 5096)

Data

.....

L'Assicurato o il Contraente

.....